



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONZA
SEZIONE CIVILE

Sentenza
n° 407/2022
R.G.
n° 1965/2019
Cronologico
n° 265512/22
Repertorio
n° 535/2022

Il Giudice di Pace, Dott. Roberto Ambrosini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2019 promossa con atto di citazione
notificato a mezzo servizio postale in data 11.02.2019 da:

rappresentato e difeso

dall'Avv. _____ come da procura speciale in atti

-attore-

contro

S.P.A. rappresentata e difesa

dall'Avv. _____ come da procura generale in atti

-convenuta-

Oggetto: Risarcimento danno per inadempimento contrattuale

Posta in decisione all'udienza cartolare del 09.12.2021 sulle conclusioni delle parti
come di seguito integralmente ritrascritte:

Per l'attore:

"Nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di _____ s.p.a. per tutti i
motivi esposti in narrativa, ridurre il canone mensile ad € 10,00= dalla data del 5.10.17 di stipula
del contratto sino al termine del rapporto o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia o

Giudice di Pace di Monza
Sezione Civile Dott. Roberto Ambrosini
R.g. n.1965/2019



accertata in corso di causa, con conseguente restituzione del maggior importo corrisposto a
ed oltre il risarcimento del danno patrimoniale e non da liquidarsi in via equitativa ed interessi, il
tutto entro l'importo di € 5.000,00 =. Accertare e dichiarare la responsabilità di s.p.a.
ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannarla al pagamento di una somma ritenuta dalla S.V. Ill.ma di
giustizia. In via istruttoria: ordinare a l'esibizione di tutte le registrazioni eseguite
telefonicamente con il Sig. tutte le fatture emesse nei confronti dello stesso e copia di tutti i
verbali degli interventi di riparazione. Ammettersi prova per interpellato e per testi sulle circostanze
indicate in narrativa precedute da "vero che" epurate dalle eventuali espressioni comportanti giudizi
e valutazioni. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA e C.P.A".

Per la convenuta:

"In via preliminare/pregiudiziale, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare
l'incompetenza per valore del Giudice di Pace di Monza a favore del Tribunale; Nel merito, rigettare
le domande proposte nei confronti di Spa, perché infondate in fatto ed in diritto per
le ragioni esposte ed, in ogni caso, perché non provate. Con vittoria di spese e competenze di lite da
attribuirsi all'Avv. che si dichiara antistatario".

PREMESSO IN FATTO

-che con la spiegata domanda l'attore esponeva che in data 05.10.17 concludeva
con un contratto per un servizio fibra di telefonia fissa ed
internet sul proprio numero di telefono già attivo per l'abitazione sita

-che il predetto contratto prevedeva una velocità non inferiore a 50 mbts e
massima di 100 mbts, più prestante rispetto al contratto in essere prima con

-che dopo la stipula del suddetto contratto, veniva contattato da la quale
lo informava che, a causa di non meglio specificate ragioni tecniche, la velocità



effettiva di download (mai superiore a 6 mbts, pari al 6% della velocità massima, invece, indicata in contratto) non poteva essere migliorata;

-che a seguito delle segnalazioni e dei reclami dell'istante, senza provvedere in alcun modo a fornire la velocità promessa contrattualmente, si rendeva disponibile a ridurre il canone mensile da Euro 30,00 ad Euro 25,00 quando, invero, sul mercato, ai tempi dell'offerta, la stessa pubblicizzava a Euro 20,00 mensili anche se in ogni caso, la velocità di navigazione non era da fibra ma da semplice ADSL (ovvero nettamente meno performante

-che nel tentativo di risolvere bonariamente la situazione, veniva investito della contestazione il Corecom della Lombardia senza tuttavia alcun esito;

-che a seguito della segnalazione di numerosi problemi alla linea ed ai conseguenti interventi tecnici non risolutori si vedeva costretto ad attivarsi in sede giudiziale per la tutela dei suoi diritti;

-che si costituiva ritualmente in giudizio la S.p.a. che eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per valore dell'adito giudice indicando come giudice competente il Tribunale di Monza, invocava la propria esenzione contrattuale da responsabilità, nonché l'impossibilità della prestazione per forza maggiore e/o fatto del terzo e, nel merito, concludeva per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata;

-che istruita la causa mediante due consulenze tecniche d'ufficio, la stessa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 09.12.2021 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe integralmente ritrascritte;

RILEVATO IN DIRITTO

*Giudice di Pace di Monza
Sezione Civile Dott. Roberto Ambrosini
R.g. n. 1965/2019*



-che va preliminarmente scrutinata l'eccezione di incompetenza per valore dell'adito giudice in quanto ritualmente sollevata in prime difese e riproposta dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni;

-che tale eccezione è manifestamente infondata, ed in quanto tale va rigettata, atteso che il segnalato cumulo di domande attoree (domanda di riduzione del canone e di contestuale risarcimento del danno) che, secondo la prospettazione della convenuta, comporterebbe l'indeterminabilità della domanda e quindi la *vis attractiva* della competenza del Tribunale di Monza, è, *radicibus*, neutralizzata dalla clausola di riserva contenuta nelle conclusioni di merito attoree in cui è ben specificato che la liquidazione del dovuto dovrà essere contenuta *"entro l'importo di Euro 5.000,00"*;

-che quanto al merito della controversia, dalle conclusioni della seconda relazione peritale si evince che, in effetti, la convenuta non ha erogato il servizio offerto nel contratto stipulato *inter partes* atteso che, *"in seguito agli elementi ed ai dati rilevati caratterizzanti gli eventi descritti dall'Attore, si ritiene che quanto emerso nel corso delle indagini con la ricostruzione dei fatti così come descritto nei documenti in atti e considerato che si può richiedere il certificato AGCOM Ne.Me.Sys quando il software ha completato 96 misure, oppure anche prima che Ne.Me.Sys. abbia completato le 96 misure, ma solo se le misure completate già consentono di rilevare una palese violazione degli impegni contrattuali in quanto che AGCOM precisa che il certificato viene rilasciato anche con meno di 96 rilevazioni quando la violazione contrattuale è palese, cioè il 95% delle rilevazioni è sotto standard (21 Mbps). Considerato che il Certificato AGCOM Ne.Me.Sys è stato emesso entro le prime 24 ore: è palese che non risultano rispettati i valori di Download e Upload previsti nell'offerta commerciale S.p.A."* (pag. 20, rel.per.);



-che accertato l'inadempimento della convenuta, va scrutinata l'esimente da quest'ultima invocata relativa ad una pretesa limitazione di responsabilità in forza della clausola n.9 delle Condizioni Generali di Contratto (doc. 4 fasc.convenuta), che stabilisce che *"in caso di guasto alla rete dipendente da caso fortuito o forza maggiore o manutenzione straordinaria legata a fatti esterni eccezionali e non prevedibili, Vodafone potrà sospendere in ogni momento i servizi, in tutto o in parte, anche senza preavviso. In tali casi, non sono imputabili a Vodafone perdite, danni o pregiudizi sofferti dal Cliente"*;

-che in particolare la convenuta addebita la ragione della mancata prestazione ad una causa di sopravvenuta impossibilità dell'erogazione del servizio dovuta al proprietario dell'infrastruttura, ossia Telecom, cui deve imputarsi la gestione del collegamento dalla cabina stradale sino all'abitazione del fruitore della linea contrattualizzata;

-che tale rilievo sembrerebbe trovare fondamento nella stessa relazione peritale laddove il CTU ipotizza che il problema del mancato rispetto della velocità di navigazione assicurata dalla convenuta sia da rinvenirsi nel fatto che *"...la riduzione della velocità di Download è in funzione della lunghezza del cavo di rame e quindi dalla distanza dell'armadio stradale dall'abitazione..."*, con la precisazione che *"...più lungo è il conduttore in rame maggiore è soggetto all'influenza delle condizioni atmosferiche o sbalzi di temperatura..."* in quanto *"i difetti ed i maggiori problemi per l'ultimo miglio, infatti riguardano sia la lunghezza del filo di rame -doppino telefonico- che le condizioni atmosferiche a cui è sottoposto"* ciò che porta il consulente a concludere da non ritenere *"idoneo il collegamento in rame dal cabinet alla borchia all'interno della u.i. dell'attore"* (pag.27 rel.per.);

-che tale circostanza non integra tuttavia l'esimente divisata dalla difesa della convenuta atteso che, con l'offerta contrattuale in oggetto, la convenuta si



impegnava a fornire il servizio di telefonia fissa ed internet con una velocità di navigazione non inferiore a 50 mbts e massima di 100 mbts, ed una condotta diligente avrebbe imposto alla convenuta di accertarsi preventivamente se tale velocità si fosse potuta effettivamente assicurare, tenuto conto di tutte le concrete condizioni di erogazione del servizio, e previ gli accertamenti del caso, ciò che è avvenuto solo postumanamente e colpevolmente;

-che conclusivamente sulla scorta delle considerazioni che precedono va dichiarato l'inadempimento contrattuale della convenuta, con conseguente obbligo risarcitorio in favore dell'attore;

-che ciò posto in punto *an debeatur*, va ora esaminata la quantificazione del danno lamentato dall'attore;

-che è pacifico che i problemi lamentati dall'attore sulla velocità della linea si sono manifestati contestualmente alla stipulazione del contratto in oggetto, ossia dal 05.10.2017 e sono perdurati, senza soluzione di continuità, sino al momento in cui detto contratto è stato disdettato, ossia al 15.07.2021;

-che dunque, a fini risarcitori, deve essere applicato, nella fattispecie, l'art.6.2 dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS rubricata "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche" che prevede che "nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio, imputabile all'operatore, che non comporti la completa interruzione del servizio, o di mancato rispetto degli standard qualitativi stabiliti nella carta dei servizi di ciascun operatore, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari a euro 3 per ogni giorno di malfunzionamento";



-che in applicazione di tale disposizione sono quindi dovuti, in primo luogo, all'attore, per il richiamato titolo, Euro 3.276,00 intercorrendo dal 18.07.2018, data di operatività della citata delibera, al 15.07.2021 data della disdetta del contratto 1.092 giorni, che, quotati per Euro 3,00 al giorno, danno un totale di Euro 3.276,00;

-che tuttavia, e secondariamente, va computato anche l'inadempimento della convenuta antecedente alla data di emanazione della delibera, ossia quello intercorrente tra la data di stipulazione del contratto ed il 18.07.2018 che può essere, per analogia, calcolato in forza dell'allegato A della precedente Delibera Agcom n.73/11/CONS il cui art.5.2, prevedeva che nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio che non comporti la completa interruzione del servizio, o di mancato rispetto degli *standard* qualitativi stabiliti nella carta dei servizi di ciascun operatore, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 2,50 per ogni giorno di malfunzionamento”;

-che considerato che tra la data del 05.10.2017 e quella del 18.07.2018 intercorrono giorni 283, l'ulteriore indennizzo da riconoscere all'attore sarà di Euro 707,50 (283X2,50), per un totale globale di Euro 3.983,50 oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;

-che quanto alla richiesta di condanna della convenuta ex art.96 c.p.c. si ritengono sussistere i requisiti di configurabilità nella fattispecie, atteso che la convenuta ancor prima della radicazione del presente contenzioso era al corrente del mancato rispetto delle condizioni di velocità della linea garantite contrattualmente e ciononostante ha inteso disattendere i tentativi stragiudiziali di risoluzione della controversia dando così luogo ad una proliferazione di costi altrimenti evitabili;



-che, per tali motivi, la convenuta va quindi dichiarata tenuta e conseguentemente condannata al pagamento dell'importo equitativamente determinato, anche in ragione della durata della causa, di Euro 1.000,00 ex art.96 c.p.c.;

-che in ordine alla richiesta di divulgazione della presente sentenza su due quotidiani nazionali ex art.120, pur prescindendo dal fatto che essa non è stata formalizzata in sede di precisazione delle conclusioni, ma solo evocata nel *corpus* della conclusionale attorea, essa non sarebbe comunque accoglibile non ravvisandosi, nella fattispecie, alcun diritto di interesse generale da tutelare;

-che le spese di lite, così come quelle di entrambe le CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri ministeriali vigenti in relazione alle fasi effettivamente svolte, secondo lo scaglione di valore della causa e con determinazione mediana;

-che tutto ciò premesso e ritenuto il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:

P.Q.M.

Accertato l'inadempimento della convenuta in relazione al contratto sottoscritto *inter partes* in data 05.10.2017, dichiara tenuta e conseguentemente condanna la

S.P.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore ; al pagamento, in favore dell'attore, per il titolo dedotto in giudizio, dell'importo di Euro 3.983,50 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo nei limiti della competenza per valore dell'adito giudice.

Accertata la responsabilità aggravata della convenuta condanna la

S.P.A. in persona del legale rappresentante pro-



tempore con sede al pagamento, in favore
dell'attore, dell'importo di Euro 1.000,00 ex art.96 c.p.c.

In applicazione dell'art.91 c.p.c. condanna la convenuta alla rifusione, in favore
dell'attore, delle spese di lite, oltre che di quelle di entrambe le CTU, che si
liquidano in complessivi Euro 1.340,53 di cui Euro 135,53 per anticipazioni esenti
ed Euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali sui compensi
ex D.M. n.55/2014, Iva, se dovuta, e c.p.a come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art.282 c.p.c.

Monza, il 22 marzo 2022.

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Roberto Ambrosini


22 MAR 2022


